

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE Visual-ZOO

Art.1- E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, l'associazione Visual-ZOO, è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto

Art.2- Scopo dell'Associazione:L'Associazione Visual-Zoo nasce con lo scopo di accrescere la formazione culturale di associati e non, incentivando e promuovendo le realtà artistiche, con attenzione particolare a quelle che integrano tra loro diverse forme di espressione e, soprattutto, le arti visive come il video, la fotografia e tutti i linguaggi legati all'utilizzo delle nuove tecnologie, artigianato e produzioni artistiche artigianali.

Allo scopo di realizzare i propri fini l'Associazione potrà:

- * Promuovere e produrre iniziative culturali e ricreative tra cui concerti, incontri e dibattiti con artisti, video-art e multimedia, mostre, readings , proiezioni, rassegne e festival.
- * Diffondere e Valorizzare i progetti degli Associati
- * Sviluppare progetti Multimediali
- * Istituire corsi professionali , stage e laboratori delle arti visive e del multimedia, anche in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e con gli organismi sociali e culturali operanti nel territorio.
- *. Istituire corsi di formazione nell'ambito di progetti di educazione permanente del cittadino e di progetti europei nei settori artistico e socio-culturale.
- * Avviare produzioni audio, video e grafica.
- * Promozione di eventi e territorio.
- * Promuovere progetti interdisciplinari collaborando con il mondo della solidarietà e del disagio sociale.
- * Attività commerciale, vendita prodotti.

STATUTO DEI SOCI

Art.3- Iscrizione

Possono essere Soci le persone fisiche o le società associazioni ed enti (per mezzo dei rappresentanti legali) che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- * condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- * accettare in ogni suo punto lo Statuto e il Regolamento interno;
- * prestare la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

Art.4- Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall' esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale (e/o verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci) ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

L'Associazione è composta da:

- * Soci ordinari
- * Soci semplici

Art. 5- Diritti e doveri dei soci ordinari e soci semplici

1) soci ordinari:

L'adesione all'Associazione come socio ordinario, comporta per l'associato maggiore di età, il diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tra i soci ordinari vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

2)soci semplici

Sono Soci Semplici tutti coloro che, interessandosi ai fini dell'Associazione, ritengono di dover sostenere la sua attività, di poter fruire dei servizi e partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione.

Art.6- Tutti gli attivi da bilancio dell'Associazione vengono reinvestiti nelle attività previste dallo statuto e destinati alle spese gestionali e del personale facente parte. Su approvazione del Consiglio Direttivo tutti i soci che ne fanno richiesta, possono partecipare attivamente alle iniziative dell'associazione, al cast tecnico o artistico delle produzioni. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e ai versamenti delle quote annue di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto ai precedenti.

* Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

* I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e, pertanto, non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

* L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

*L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il socio è tenuto a:

* corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini annualmente fissati dal Consiglio Direttivo;

* all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari del Consiglio Direttivo e del regolamento;

* I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle strutture gestite dall'Associazione negli orari stabiliti, di partecipare alle attività culturali, formative, alle manifestazioni promosse dall'Associazione e hanno diritto ad essere assistiti da personale specializzato nell'ambito delle medesime attività e di proporre di nuove, nei termini previsti dal regolamento.

Art.7- L'Associazione Culturale e il Consiglio Direttivo, non si assumono alcuna responsabilità per i contenuti delle opere degli associati, ma si riserva il diritto di approvarle o declinarle, nel caso in cui esse risultino in contrasto con i principi dell'Associazione stessa ed in particolare contengano:

- incitamento alla pedofilia

- incitamento ed estremismo razzista e sessista

- incitamento all'estremismo politico e religioso.

Art.8- L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente, controfirmata dal Consiglio Direttivo dei soci.

Art.9- Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio si perde per morte, dimissioni volontarie, morosità, e per esclusione decretata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto nonché di quanto disposto dal Consiglio direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. Le dimissioni vanno comunicate all'Associazione ed hanno efficacia dal mese successivo a

quello in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione della volontà di recedere. La morosità verrà stabilita dal Consiglio nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale o di ingresso.

Regolamento Erogazione Servizi ai soci.

L'Associazione Culturale Visual-Zoo intende mettere a disposizione dei soci, strutture, beni strumentali e materiali audiovisivi professionali per il raggiungimento dei fini statutari.

Tutti i soci che intendono realizzare un progetto, mediante utilizzo dei beni dell'Associazione, saranno soggetti a versare un corrispettivo all'Associazione, in base all'effettivo utilizzo di materiali audiovisivi professionali e/o all'impiego del personale tecnico dell'Associazione. Il corrispettivo viene stabilito dal Consiglio Direttivo secondo i tempi e le modalità di svolgimento del servizio prestato.

Art.10- Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; quote e contributi degli associati; eredità, donazioni e lasciti; contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; rimborsi; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o

artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, erogazioni liberali degli associati e dei terzi, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. Ogni altro tipo di entrate. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

ART.11- Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dall'uno Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART.12- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Segretario

ART.13- Assemblee

L'assemblea generale dei soci ordinari è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART.14- L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali Regolamenti;
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART.15- L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART.16- La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e resa nota agli Associati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), a data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno il 51% degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda

convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci ordinari presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART.17-L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.18- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari ed e' formato da presidente, vicepresidente, tesoriere, membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dal Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo mail, lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare, con all'Assemblea, circa il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci ordinari, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.
- i) approvare e rendere esecutive le decisioni deliberate dall'Assemblea dei soci ordinari.

ART.19- In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 5 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci ordinari immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

ART.20- Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci ordinari, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ART.21- Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci Ordinari e Soci Semplici), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART.22- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 80% degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.23- Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

ART.24- Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.